


Pubblicato il 23/03/2023

N.01701 2023 REG.PROV.CAU.
N. 15851/2022 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15851 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Teresa Paviglianiti, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Cafisi, Giulia Corongiu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente, ad

anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, giusto bando dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", concernente "Anno accademico 2022/2023. Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento"

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Paviglianiti Teresa il 3/3/2023: Annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei della graduatoria, pubblicata in data 30 gennaio 2023 e successivi scorrimenti e/o ripescaggi e/o avvisi, degli ammessi ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, per il V anno di corso, nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla iscrizione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Roma La Sapienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il pregiudizio dedotto sotto il profilo del *periculum in mora* – connesso, nello specifico, alla pretesa immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo odierno resistente – non presenta i requisiti della gravità e irreparabilità, considerato che parte ricorrente risulta allo stato iscritta alla medesima facoltà (di medicina e chirurgia) presso la sede universitaria prescelta in sede di accesso al

suddetto corso di laurea;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti ex art. 55 c.p.a. per la concessione della richiesta misura dell'ammissione con riserva;

Ritenuto inoltre che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" tramite pubblicazione sul sito web dell'Università La Sapienza di Roma, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Rilevata altresì, ai fini della successiva trattazione nel merito del ricorso, l'esigenza di acquisire in via istruttoria, alla luce della specifica istanza formulata dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione orale all'odierna camera di consiglio (come riportato a verbale), una relazione di chiarimenti dell'Ateneo resistente sui fatti di causa in ragione delle censure dedotte nell'impugnativa per motivi aggiunti, unitamente alla documentazione recante il verbale delle operazioni compiute dalla Commissione incaricata e la scheda di valutazione della posizione di parte ricorrente, nonché gli atti relativi alla Commissione medesima secondo quanto indicato nel testo del D.R. n. 218/2023 depositato in giudizio dall'Ateneo;

Ritenuto di assegnare all'onerata Università un termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione (ovvero dalla notifica, se anteriore) della presente ordinanza, per il deposito della documentazione richiesta, fissando per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2023, ore di rito;

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare di parte ricorrente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone a carico della resistente Università gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2023, ore di rito.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO